

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMAROLI, BORGHESE, LUZZATTO, FERRI, PIERACCINI, BETTOLI, CATTANI, ZURLINI, CURTI IVANO, MAGNANI OTELLO, ANDERLINI, LANDI, ANGELINO PAOLO, CASTAGNO, BALLARDINI, JACOMETTI, CORONA ACHILLE, MINASI, SCHIAVETTI, VENTURINI, PREZIOSI COSTANTINO

Presentata il 18 dicembre 1958

Indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di corrispondere una indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali è stata unanimemente riconosciuta nel corso delle discussioni avvenute sia alla Camera che al Senato allorché venne in discussione il progetto di legge sulla materia, e ciò soprattutto in considerazione dei compiti spesso assai impegnativi cui sono chiamati gli amministratori stessi.

La legge 11 marzo 1958, n. 208, ha stabilito la misura di tali indennità fissando i limiti massimi in cui essa può essere contenuta, tenendo presente il criterio della popolazione che forma ogni comune o provincia. Senza voler riassumere qui il laborioso iter del progetto di legge che com'è noto dopo discussione iniziata già in legislatura fu approvato al termine della II legislatura, dobbiamo però richiamare la vostra attenzione sulla misura delle indennità così come sono previste dai n. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 208.

I limiti massimi delle indennità stabilite per le succitate categorie di comuni non si adeguano a quelle in realtà percepite.

In parecchi comuni le indennità sono erogate in misura superiore a quelle previste dalla legge ora in vigore.

E le misure di tali indennità già deliberate dalle amministrazioni sono state anche approvate dagli Organi di controllo.

Tenendo presente quindi che le indennità vengono corrisposte per ricompensare gli amministratori per l'attività che essi svolgono, a noi sembra necessario rivedere i limiti massimi previsti dai n. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 11 maggio 1958, n. 208, variazioni che si impongono per non peggiorare situazioni già esistenti.

Le ragioni che abbiamo brevemente illustrato ci inducono inoltre a proporre una modifica della misura delle indennità stabilite per i presidenti e gli assessori provinciali sia effettivi che supplenti; ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 208 essi percepiscono una indennità che non può essere superiore ai due quinti di quella assegnata al sindaco. Tale disposizione ha significato per talune Amministrazioni una riduzione delle indennità realmente corrisposte.

Occorre inoltre considerare che la indennità agli assessori è consentita soltanto per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, e che si tratta di spese che gravano sulle Amministrazioni locali: se alcuni Consigli comunali e provinciali hanno deliberato

di corrispondere indennità superiori a quelle fissate dalla legge succitata non sembra sussistere alcuna difficoltà ad apportare le modifiche proposte.

Chiediamo quindi, onorevoli colleghi, con l'articolo 1 della proposta di legge di eliminare la sperequazione esistente circa la misura delle indennità che appaiono inadeguate specie se commisurate a quelle già deliberate da diverse Amministrazioni locali, riconoscendo ai Consigli comunali e provinciali la facoltà di deliberare indennità di carica in

misure superiori a quanto prevedono gli articoli 1 e 2 della legge n. 208.

L'articolo 2 definisce il carattere che assume la spesa ove i Consigli comunali e provinciali deliberino di corrispondere misure superiori di indennità.

L'articolo 3 infine stabilisce la data di decorrenza delle indennità nelle misure previste dalla presente proposta di legge, data che coincide per ovvie ragioni di equità con quella della entrata in vigore della legge 11 marzo 1958, n. 208.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sindaci dei comuni e agli assessori anziani sia effettivi sia supplenti di comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti; ai presidenti e agli assessori delle provincie può essere corrisposta su deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale una indennità mensile di carica in misure superiori a quelle previste dall'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208.

ART. 2.

La spesa relativa alla corresponsione della indennità di carica deliberata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge nella misura eccedente a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1958, n. 208, ha carattere di spesa facoltativa. Le relative deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

ART. 3.

Le indennità di carica di cui all'articolo 1 della presente legge decorrono dal 13 aprile 1958.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.